

COORDINAMENTO UNIVERSITARIO NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN *VITICOLTURA ED ENOLOGIA*

STATUTO

(Approvato il 14 luglio 2016, Revisionato il 6 giugno 2017)

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

1. È costituito il Coordinamento Universitario Nazionale dei Corsi di Studio in Viticoltura ed Enologia (Lauree in classe L25 e L26, Lauree Magistrali in classe LM69 e LM70), di seguito denominato CUVE.
2. La sede del CUVE è presso la Struttura di appartenenza del Presidente in carica.
3. La durata del CUVE è stabilita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Art. 2 - Composizione della Coordinamento

1. Sono membri di diritto del CUVE i Presidenti o Coordinatori in carica dei Consigli dei Corsi di Studio (CCS) *in Viticoltura ed Enologia*, o coordinatori di Curricula dedicati a tale formazione (L25, L26, LM69, LM70) delle Università italiane.

Art. 3 - Scopi

1. Il CUVE, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli CCS, ha lo scopo di:
 - a) far conoscere e discutere le esperienze, opinioni e le posizioni ufficiali dei singoli CCS;
 - b) porre in discussione temi di interesse dei singoli CCS, onde approfondirne collegialmente lo studio e rendere possibile il trasferimento dei risultati alle rispettive strutture didattiche (Scuole/Aree/Facoltà/Dipartimenti);
 - c) fornire indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise, nel rispetto delle scelte che autonomamente i CCS sono chiamati a compiere;
 - d) presentare, in modo preciso e documentato, le esigenze comuni dei CCS agli organi competenti e all'opinione pubblica;
 - e) rappresentare l'insieme dei CCS durante i confronti con le istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali per la definizione di accordi coerenti con i compiti istituzionali dell'Università;
 - f) esprimere pareri su provvedimenti di carattere generale che riguardino il sistema universitario ed avanzare agli organi competenti proposte, anche a carattere legislativo, che abbiano l'obiettivo di migliorare la formazione didattica e scientifica nel settore delle *Scienze Viticole ed Enologiche*;
 - g) promuovere un insegnamento coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie agrarie e contribuire al miglioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione dei laureati, anche promuovendo il processo di accreditamento dei corsi di studio;

- h) organizzare iniziative culturali, anche in compartecipazione con le rappresentanze degli studenti, del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, per favorire la conoscenza dello stato dell'insegnamento nelle diverse sedi universitarie da parte di tutte le parti interessate e per rispondere in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;
- i) curare il collegamento e lo scambio di opinioni e di esperienze con altri CCS, europei ed extra-europei e con i loro organismi rappresentativi, anche promuovendo il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;
- l) promuovere forme di collaborazione tra strutture didattiche e di ricerca, sostenendone l'integrazione ed il coordinamento nel campo delle Scienze Viticole ed Enologiche;
- m) favorire ogni attività in grado di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei CCS;
- n) promuovere forme di collaborazione tra i CCS, le Scuole medie superiori e la Formazione professionale;
- o) promuovere ed incentivare l'aggiornamento e la formazione continua dei laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali in collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni dei laureati.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del CUVE:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) Il Past President
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) la Giunta.
2. Il Presidente ed i componenti della Giunta sono eletti tra i membri dell'Assemblea. Tali cariche hanno la durata di due anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta. Il Vice-Presidente ed il Segretario sono nominati dalla Giunta al proprio interno.
3. Le elezioni alle cariche direttive si tengono entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del CUVE e, nel corso delle sue riunioni, decide sulle strategie e sulle politiche necessarie al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3. L'Assemblea delibera, inoltre, sulle seguenti materie:
 - elezione, ai sensi degli artt. 4, 6 e 9 del presente Statuto, del Presidente e dei componenti della Giunta;
 - approvazione delle eventuali modifiche dello Statuto;
 - decisioni in merito allo scioglimento del CUVE.
2. L'Assemblea è composta dai componenti di diritto di cui all'art. 2. Alle riunioni possono essere invitati, per parere consultivo, i rappresentanti dell'area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie eletti nel Consiglio Universitario Nazionale, il Presidente della Conferenza di Agraria o un suo delegato. Possono altresì essere invitati,

previa approvazione del Presidente, esponenti del mondo universitario, del mondo politico, di quello economico e delle professioni.

3. L'Assemblea è convocata per posta elettronica dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in casi di urgenza.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o quando lo richiedono almeno cinque membri del CUVE.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti, al netto degli assenti giustificati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi di deliberazioni inerenti allo scioglimento del CUVE e alla modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno cinque dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto.
6. I componenti dell'Assemblea, quando non hanno la possibilità di intervenire personalmente, possono farsi rappresentare da un delegato, che partecipa all'Assemblea con diritto di voto. Ogni partecipante può essere latore di due sole deleghe. La designazione del delegato deve pervenire al Presidente e può essere trasmessa per posta elettronica.
7. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Segretario che lo trasmette per via telematica ai componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUVE nei rapporti con l'esterno, presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, ed ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente, dalla Giunta e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i suoi membri.
A tal fine:
3. il Presidente in carica del CUVE convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente, nei tempi stabiliti dall'art. 4. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano, entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione, convoca l'Assemblea entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione;
4. la convocazione indica il luogo, la data e l'ora in cui si svolge la riunione dell'Assemblea, per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;
5. insieme alla convocazione, il Decano invita i componenti dell'Assemblea interessati a proporre la propria candidatura che deve essere presentata al Decano almeno 10 giorni prima la data fissata per l'elezione del Presidente;
6. il Decano trasmette ai componenti dell'Assemblea l'elenco delle candidature almeno 5 giorni prima la data fissata per l'elezione del Presidente;
7. l'Assemblea convocata per l'elezione è presieduta dal Decano che, dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina un segretario ed uno scrutatore tra i componenti dell'Assemblea stessa;
6. i candidati, prima della votazione, possono esporre le proprie linee di programma;
7. le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza, direttamente o tramite delega;

8. risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato più anziano di nomina a Presidente di CCS;
9. il Presidente eletto entra in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato.
10. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS non comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente.

Art. 7 – Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo.
2. Il Vice Presidente è nominato dalla Giunta al suo interno. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice-Presidente resta in carica sino al termine del proprio mandato.
3. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS non comporta l'automatica decadenza dalla carica di Vice-Presidente.

Art. 8 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dalla Giunta al suo interno.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta. Egli, inoltre, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta.
3. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS non comporta l'automatica decadenza dalla carica di Segretario.

Art. 9 – Giunta

1. La Giunta coadiuva il Presidente nel conseguimento delle finalità del CUVE; per questo, i suoi componenti sono impegnati nell'istruzione delle pratiche per le sedute dell'Assemblea e nell'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal past president, e da altri cinque (5) componenti eletti dall'Assemblea. I criteri per l'elezione dei cinque componenti sono gli stessi di quelli fissati all'art. 6, per l'elezione del Presidente, con le seguenti eccezioni:
 - le candidature possono essere espresse durante l'Assemblea,
 - ogni membro dell'Assemblea può esprimere fino a sei preferenze,
 - risultano eletti i cinque candidati che, in prima convocazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti,
 - a parità di voti risultano eletti i più anziani di nomina a Presidenti di CCS.
3. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS non comporta l'automatica decadenza dalla carica di componente della Giunta.
4. Il Presidente può attribuire ad ogni componente della Giunta la responsabilità ad istruire e a seguire l'esecuzione di competenze specifiche, nel campo delle finalità del CUVE e nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, per via posta elettronica, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo in caso di urgenza.
6. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere, senza diritto di voto.

7. Possono essere costituite, su iniziativa della Giunta, Commissioni *ad hoc* per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici problemi, composte dai componenti della Giunta stessa, dell'Assemblea o esperti qualificati nella materia oggetto dello studio.

Art. 10 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente Statuto:

- in deroga agli artt. 6, 7 e 9, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente e della Giunta è stata fissata il giorno 6 giugno 2017, presso la sede di Torino, su iniziativa della Conferenza CUVE e autoconvocazione dei Presidenti dei CCS di Viticoltura ed Enologia.
- il gruppo dei convocati ha nominato Presidente il Prof. Luca Cocolin e come altri membri della Giunta i Prof.ri Stefano Poni, Carlo Duso, Zeno Varanini, Rosario Di Lorenzo, Osvaldo Failla
- i neo-eletti membri della Giunta nominano Vice-Presidente il Prof. Stefano Poni e Segretario il Prof. Carlo Duso
- l'assemblea dà il compito al Presidente e alla Giunta di avviare i lavori del Coordinamento.